

Pubblicato il 13/09/2019

N.01113\_2019 REG.PROV.CAU.  
N. 01614/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Laboratorio Analisi Mediche Martini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Frascella, Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Frascella in Milano, via Montenapoleone n. 8;

***contro***

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ats della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Ordine Nazionale dei Biologi, Federlab Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Saverio Spolidoro in Milano, via Daverio, 6;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) della Nota della ATS MILANO, a firma del suo Direttore generale, prot. atsmetmi.AOOATSMI.REGISTRO UFFICIALE(U).112990/19 del 15 luglio 2019, recante “DIFFIDA ai sensi dell'art. 27 quinquies, co. 5, della L.R. 33/09 e s.m. -Piano controlli 2019. ENTE: Laboratorio Analisi Mediche “Martini ” Srl – via Oltrocchi n.11, 20137 – Milano. STRUTTURA: Laboratorio Analisi Mediche “Martini” Srl – via Oltrocchi n. 11, 20137 – Milano”;

nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi espressamente inclusi:

B) la DGR Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 recante “Determinazioni in ordine

alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”, punto 5.5.3, se e nella parte in cui dovesse interpretarsi come divieto di utilizzare, ai fini delle analisi, prelievi domiciliari effettuati fuori Regione;

C) la Delibera della Giunta Regionale lombarda N° VII/3313/2001 del 2 febbraio 2001 recante “Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 12.08.1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all'attività di prelievo”, in particolare All. 3/C, se e nella parte in cui dovesse interpretarsi come divieto di utilizzare, ai fini delle analisi, prelievi domiciliari effettuati fuori Regione;

infine ancora, e solo per quanto occorrer possa:

D) del Verbale di sopralluogo ATS Milano REG.VERB./S n. 136/2019 del 30

maggio 2019, che ha preceduto l'emanazione del Verbale sub A).

E) del Verbale di sopralluogo ATS Milano REG. VERB./S n. 135/2019 del 30 maggio 2019, che ha preceduto l'emanazione del Verbale sub A).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI MEDICHE MARTINI SRL il 6\9\2019 :

per l'annullamento e, frattanto, la sospensione cautelare,

*previa istruttoria nei sensi che saranno specificati,*

1) della Nota della ATS Milano Prot. N. 121912 del 30/07/2019, ricevuta da Laboratorio Martini in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione nota regionale prot. G1.2019.0025949 del 15/07/2019. Sospensione acconti mensili per pazienti extraregione;

2) della Nota di Regione Lombardia, Allegato 1 alla Nota sub 1), avente ad oggetto “Ente “Laboratorio Analisi Mediche Martini S.r.l.”;

3) della Nota a firma del Direttore Dipartimento PAAPSS della ATS Milano del 01/07/2019, prot. N. 104812/19, citata nel documento sub 2) e il cui contenuto non è noto alla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats della Citta' Metropolitana di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2019 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la questione va definita nell'appropriata sede di merito;

Ritenuto che sussiste per parte ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto gli atti impugnati ne limitano in modo rilevante l'attività;

Considerato che non sussiste un particolare pregiudizio per l'Amministrazione che dovrà rimborsare lo stesso costo della prestazione sia che il prelievo ematico domiciliare, effettuato da personale professionalmente titolato e nel rispetto delle procedure di legge, sia effettuato in Lombardia sia che sia effettuato extra regione in quanto parte ricorrente si assume il costo del trasporto;

Le spese della fase cautelare possono essere compensate tenuto conto della novità della questione e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, conseguentemente, dispone la sospensione degli effetti degli atti impugnati e fissa per la trattazione la c.c. del 24 marzo 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**